



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima, composta dai magistrati:

Dr. Adone Orsucci Presidente
Dr. Eugenia Di Falco Consigliere
Dr. Anna Maria Bisogni Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 104/2011 del ruolo generale e vertente tra:

[redacted] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Giuliani per delega a margine dell'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell' [redacted] in Firenze, via Ricasoli, 32

APPELLANTE

CONTRO

[redacted]
[redacted] rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Amerini elettivamente domiciliato in Grosseto via Ginori numero 26 giusta delega in calce alla comparsa di risposta.

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 ottobre 2016 sulle seguenti conclusioni:

per parte appellante, [redacted] come da atto di appello ed ivi: *“Voglia l'Ecc.ma Corte Territoriale in riforma della sentenza impugnata, così statuire:– accertato che le patologie consequenziali riportate dall'appellante sono da imputare, così come riferito dal CTU in primo grado nella sua relazione, all'ingerimento di un frammento di vetro presente nel piatto somministrato dalla parte appellata (come risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio in primo grado ove, a pag.7 della relazione, è emerso: "dalla disamina del caso in oggetto emerge che [redacted] il giorno 29.10.2006 si recò a cena presso il [redacted] [redacted] mentre mangiava un piatto di salumi avvertì la presenza di un frammento di*

SENTENZA

N. **1857**

Reg. cron. n.

Reg. rep. n. **1833**

04 AGO. 2017
OGGETTO

Fatta comunicazione

II.

consistenza dura tra i denti e poiché nel contempo si accorgeva di avere nel piatto alcuni frammenti di vetro, capì di aver ingoiato uno di questi); - rilevato che, come riconosciuto dal CTU in primo grado nella predetta relazione, durante il periodo della temporanea il [redacted] di professione imbianchino, non si è potuto recare al lavoro e quindi oltre al danno alla salute, egli ha diritto anche al risarcimento del danno patrimoniale (nella predetta relazione peritale, a pag.6, è emerso che: "[redacted] riferisce di essere stato assente dal lavoro per circa 25 giorni, durante i quali lamentava una sintomatologia caratterizzata da dispepsia e stato di ansia"), per l'effetto - condannare la parte appellata, in persona del suo legale rappresentante "protempore", a corrispondere all'appellante le sotto elencate somme: a) - quanto ai danni alla salute, per temporanea totale e parziale EURO 1.200,00; - per danno morale Euro 1.000,00 ; - per spese mediche documentate Euro 300,00;

b) - quanto al lucro cessante in relazione alla sua professione di imbianchino Euro 4.000,00 e quindi complessivamente euro 6.500,00 e/o una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, con distrazione delle spese di lite a favore dell'avv. Nicola Giuliani, procuratore antistatario, oltre al rimborso di ctp e ctu di primo grado, per le quali risultano agli atti le relative ricevute fiscali, delle spese generali (12,50 %) oltre iva e cap come per legge".

Per parte appellata, [redacted]

V. [redacted], "come da comparsa di risposta" ed ivi: "Voglia l'on. Corte d'Appello di Firenze rigettata ogni contraria istanza, respingere poiché infondata e comunque non provata l'impugnazione proposta dalla parte appellante, [redacted] avverso la sentenza n.463/2010 del Tribunale di Siena e conseguentemente rigettare la domanda risarcitoria formulata contro il convenuto [redacted] nella qualità di titolare della [redacted]".

Con atto di citazione il [redacted] conveniva l'impresa individuale [redacted] dinnanzi al Tribunale di Siena per ivi sentire accertare che "le patologie conseguenziali riportate dall'attore erano da imputare all'ingerimento di un frammento di vetro" presente nella pietanza servitagli dalla convenuta della quale chiedeva la condanna al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 6.500,00.

L'attore a fondamento della propria domanda sosteneva:

- che il giorno 29/10/2006, in compagnia di un amico aveva consumato un pasto presso il [redacted], e, mentre mangiava degli antipasti, ingeriva dei frammenti di vetro presenti nelle vivande.

- Dopo aver fatto notare al personale la presenza dei vetri nel piatto, poiché aveva raucedine e dolore nell'ingerire i cibi si recava al pronto soccorso accompagnato dall'amico;
- a guarigione avvenuta il 28/11/06 si sottoponeva a visita medico legale dalla quale venivano accertati postumi nella misura del 2/3% con ITT per 10 gg e ITP al 50% per ulteriori 10 gg.
- che a nulla era valso mettere in mora la convenuta ditta;
- invocava, in diritto, l'applicazione dell'art. 1453 cc, in quanto " tale norma esplica la sua efficacia sull'azione di risoluzione attinente al contratto di somministrazione";

la ditta individuale [REDACTED], si costituiva nel giudizio di primo grado, contestando le prove allegare dall'attore, eccepiva che l'evento potesse avere avuto alcuna conseguenza in quanto dai referti prodotti non risultava il ritrovamento nella gola o nella trachea dell'attore o l'ingestione di corpi estranei, contestava ogni deduzione, richiesta e chiedeva respingersi la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, e non provata.

Il Tribunale di Siena con sentenza n. 463/2010 depositata in Cancelleria in data 29.09.2010 così decideva: "1) rigetta la domanda dell'attore; 2) pone a carico dell'attore le spese processuali liquidate in complessivi euro 1.909,00 di cui euro 1.129,00 per diritti e euro 780 per onorario, oltre il 12,5% per rimborso forfettario, ed oltre IVA e cpa come per legge, nonché le spese di ctu liquidate in € 300,00 (operata la decurtazione di un quarto) oltre accessori come per legge".

Il Tribunale di Siena riteneva non provata la domanda dell'attore in relazione al fatto che i frammenti di vetro, pur presenti nella pietanza, siano stati ingeriti e che allo stesso ne sia derivato un danno risarcibile.

Con atto notificato l'11 gennaio 2011, [REDACTED] appellava la sentenza per i seguenti motivi:

1. "Difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità della motivazione, errata applicazione degli art. 116 cpc e 2697 cc" ovvero il giudice di prime cure avrebbe disatteso le risultanze istruttorie senza adeguata motivazione.

Si costituiva in giudizio l'appellato contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza del 25 ottobre 2017 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato.

È chiaro che [REDACTED] è tenuto a preparare e servire i cibi nel rispetto delle norme igieniche e senza che costituiscano insidia per il cliente.

L'alimento fornito conteneva un corpo estraneo, non commestibile, che ne alterava la igienicità ed era addirittura idoneo, per la sua durezza, a cagionare un danno al consumatore, potendo, se masticato dare danni alla gola o alla trachea, o difficoltà digestive se ingerito o, creare, nella migliore delle ipotesi, verosimilmente, fastidio nella deglutizione.

È, altresì, evidente che fornire ad un cliente una pietanza che contiene al suo interno un corpo estraneo non commestibile riveste in sé un inadempimento contrattuale.

Il fatto storico da provare ai fini dell'inadempimento era la circostanza della presenza di schegge di vetro nel piatto servito.

E' emerso dalle risultanze istruttorie (vedi testimonianza del ~~████████████████████~~) ed è rimasto non contestato dal Ristoratore, che la sera del 29 ottobre 2010 l'appellante ha portato alla bocca un pietanza con delle schegge di vetro che gli era stata servita nel ~~████████████████████~~

La ricevuta di pagamento del conto conferma che l'appellante abbia cenato nel ristorante della ditta appellata in quella data.

Il fatto che il cliente abbia finito di consumare il pasto non rileva ai fini della prova dell'evento, contrariamente a quanto argomentato dal giudice di primo grado, perché proprio nel corso della deglutizione dell'altro cibo consumato lo stesso ha riscontrato fastidio al punto da recarsi quella sera stessa al pronto soccorso, come risulta dalla data del referto in atti.

Pur in assenza di uno specifico ritrovamento, all'esito della visita otorinolaringoiatrica, di un qualche frammento di vetro nella gola o nella trachea non è escluso che la pur minuscola scheggia ingerita abbia lasciato un sensazione di fastidio nella deglutizione.

Infine, il sinistro è stato prontamente denunciato al proprietario in data 31/10/2006 (doc. 6 fascicolo di primo grado).

Del resto, le risultanze del certificato di pronto soccorso confermano una invalidità temporanea nella misura di gg 3 di ITT.

Non credibile invece risulta l'invalidità per i giorni successivi poiché asserita solo in base a certificazioni private.

Pertanto, la richiesta di liquidazione del danno deve essere ridotta nella misura rimasta provata con il certificato di pronto soccorso del 29/10/06 per la somma di € 396,00 (calcolata moltiplicando per tre l' indennità giornaliera sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano dell'anno 2009), oltre rivalutazione.

Si ritiene, invece, non raggiunta la prova sul danno patrimoniale in quanto dalla documentazione reddituale, in atti, non risulta un decremento dell'attività ~~████████████████████~~ nel periodo di

interesse, inoltre l'invalidità totale è stata limitata a soli 3 giorni per cui la domanda non merita accoglimento.

Tenuto conto del complessivo esito del giudizio si ritiene conforme a giustizia compensare le spese del doppio grado di giudizio, ponendo le spese di CTU a carico dell'appellata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Firenze in accoglimento dell' appello, riforma la sentenza n. 463/2010 emessa dal Tribunale di Siena del 29/09/2010 e per l'effetto condanna [redacted] n.q. di titolare della ditta individuale [redacted] al pagamento in favore di [redacted] della somma di cui € 396,00, oltre rivalutazione.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Pone le spese di CTU a carico di [redacted] n.q. di titolare della ditta individuale [redacted]

Così deciso il 4 luglio 2017 dalla Corte di Appello di Firenze.


Il Giudice Ausiliario relatore ed estensore

dott.ssa Anna Maria Bisogni



Il Presidente

dott. Adone Orsucci



Depositato in Cancelleria
il 04 AGO 2017.....
IL CANCELLIERE
Maria Carmola